PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1968

rivolto alla Repubblica federale di Germania in merito al progetto di legge recante modifica della legge relativa alle ferrovie federali

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/11/CEE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, che istituisce una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che gli Stati membri si propongono di adottare in materia di trasporto (1), il governo tedesco ha trasmesso alla Commissione, con lettera del 6 dicembre 1968 del Ministero dei trasporti, il testo di un progetto di legge recante modifica della legge relativa alle ferrovie federali (DB).

La lettera del governo tedesco è pervenuta alla Commissione il 10 dicembre 1968. In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, il governo tedesco ha trasmesso il progetto anche agli altri Stati membri.

È stata richiesta l'applicazione della procedura d'urgenza, prevista all'articolo 2, paragrafo 4, della citata decisione.

A norma dell'articolo 2 della decisione del Consiglio, la Commissione formula il seguente parere:

1. La Commissione constata che il progetto di legge trasmesso dal governo tedesco apporta modifiche ai paragrafi 14 e 28, lettera a), della legge relativa alla DB riguardante sia il diritto di vigilanza del Ministro dei trasporti che le compensazioni accordate alla DB.

Tali modifiche sono intese a sopprimere la competenza del Ministero dei trasporti a emanare direttive per la presa in considerazione da parte della DB, in materia di organizzazione e di gestione dell'azienda, dei principi della politica generale, e per far concordare gli interessi della DB con quelli degli altri modi di trasporto.

D'altro canto, nella misura in cui il Ministro, per motivi di politica generale, si rifiuti di autorizzare talune importanti misure della DB in materia di organizzazione e di gestione che continueranno a dipendere dal suo accordo, lo Stato sarà tenuto a versare alla DB un'indennità di compensazione. È prevista inoltre l'istituzione di un organismo di conciliazione tra lo Stato e la DB per derimere le eventuali controversie che dovessero sorgere in tale campo.

2. La Commissione constata che le disposizioni del progetto di legge:

— sono tali da consentire una distinzione piú netta tra le responsabilità dei pubblici poteri nei confronti delle esigenze della politica generale, da un lato, e le responsabilità della DB per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dell'azienda, dall'altro,

— si inseriscono nel quadro dell'orientamento generale della politica comune dei trasporti e in particolare della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di talune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili, con particolare riguardo agli articoli da 5 e 8 relativi a taluni interventi degli Stati (2),

— sono conformi allo spirito che informa la raccomandazione della Commissione, del 31 gennaio 1968 (3), relativa al programma tedesco di politica dei trasporti per gli anni dal 1968 al 1972, con particolare riguardo alle considerazioni esposte al punto 37.

3. La Commissione formula parere favorevole in merito al progetto di legge, che rappresenta un pro-

(1) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.

(2) GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.

(3) GU n. L 35 dell'8. 2. 1968, pag. 20.

gresso verso l'attuazione dell'autonomia di gestione della DB e una chiarificazione delle relazioni finanziarie tra la DB e lo Stato.

La concessione delle compensazioni eventualmente accordate dal governo tedesco, in virtú del paragrafo 28, lettera a), della legge concernente la DB, resta tuttavia soggetto alle disposizioni del trattato CEE in materia di aiuti.

4. La Commissione non ritiene necessario prendere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962.

5. La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY